



COMUNE di LAURIA

Provincia di Potenza

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 33 del Registro

DATA: 30 LUGLIO 2020

OGGETTO APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU 2020.

L'anno duemilaVENTI (2020), il giorno TRENTA (30) del mese di LUGLIO alle ore 17,30 con il prosieguo in Lauria, nella sala consiliare del Comune di Lauria, a seguito di regolare avviso scritto, notificato a ciascun consigliere nelle forme di legge, si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE**, in sessione ordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione.

Assume la Presidenza **FRANCESCO CHIARELLI**
Partecipa il Segretario Generale *Avv. Donato Cristiano BOCCIA*

Si procede all'appello:

1. LAMBOGLIA ANGELO	PRESENTE
2. GAGLIARDI BRUNA	PRESENTE
3. CARLOMAGNO LUCIA	PRESENTE
4. VICECONTI ANTONELLA	PRESENTE
5. LABANCA EGIDIO	ASSENTE
6. NICODEMO ANTONIETTA	PRESENTE
7. FORASTIERO DOMENICO	ASSENTE
8. BOCCIA ROCCO	PRESENTE
9. RICCIARDI MIMINO	PRESENTE
10. AMATO ANTONINO	PRESENTE
11. MASTROIANNI MAURIZIO GIUSEPPE	ASSENTE
12. CHIARELLI FRANCESCO	PRESENTE
13. LABANCA MARIANO	ASSENTE
14. IELPO RAFFAELE	ASSENTE
15. OSNATO FRANCESCO	PRESENTE
16. SCHETTINI NICOLA	ASSENTE
17. CRESCI DOMENICA	PRESENTE

COMPOSIZIONE CONSIGLIO COMUNALE	N. 17
CONSIGLIERI IN CARICA	N. 17
CONSIGLIERI PRESENTI	N. 11
CONSIGLIERI ASSENTI	N. 6

Risulta presente l'assessore esterno Donato ZACCAGNINO.



COMUNE di LAURIA

Provincia di Potenza

...in continuazione di seduta...

I presenti in sala risultano 12.

ASSENTI: MASTROIANNI, LABANCA MARIANO, SCHETTINI, CRESCI e OSNATO.

Il Presidente pone in discussione il **6° punto dell'o.d.g.** avente ad oggetto:

APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU.

e propone di svolgere una discussione unica per la proposta in argomento e quella successiva.

Il Consiglio Comunale approva all'unanimità la proposta di discussione unica con votazioni separate.

L'assessore al Bilancio Boccia illustra a mezzo slide le proposte. Fa presente che la Legge di Bilancio 2020, in un'ottica di razionalizzazione e semplificazione, ha previsto l'abolizione dell'Imposta unica comunale (IUC) nelle sue componenti relative all'Imposta municipale propria (IMU) ed al Tributo sui servizi indivisibili (TASI), e l'unificazione delle due imposte nella nuova IMU. Restano, invece, confermate le disposizioni relative alla Tassa sui rifiuti (TARI). Dai commi 739 a 783 viene disciplinata la nuova IMU. Anche se è stata abolita la TASI, sono state aumentate le soglie delle aliquote minime della nuova IMU. Da un punto di vista finanziario quindi non cambia nulla. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento; per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 0,86%, di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare tale prelievo fino all'1,06% o diminuirla fino al limite dello 0,76%; per immobili diversi dalle abitazioni principali (non inquadrabili nelle precedenti categorie) 0,76%, variabile dal Comune in aumento fino all'1,06% o in diminuzione fino all'azzeramento. Invece per quanto riguarda la TARI, per il solo anno 2020 per le utenze non domestiche, prevede una riduzione nella misura del 50% per le attività individuate per codice ATECO, chiuse fino al 04.05.2020 e del 100% per le attività chiuse oltre il 04.05.2020. Per le utenze domestiche una riduzione tariffa del 100% per i titolari di buoni spesa e social card COVID 2019, del 50% per coloro che nel periodo del lockdown hanno usufruito delle indennità messe a disposizione dal governo (bonus di € 600, cassa integrazione, ecc). Quello che sta facendo il Comune di Lauria deve essere di esempio per altri comuni. Si rammarica del fatto che l'intervento promesso dalla Regione per consentire ai Comuni di ridurre la TARI ad oggi non c'è stato. Ci sono famiglie in difficoltà economica. Per i morosi sono possibili rateizzazioni. Asserisce inoltre che gli interventi posti in essere sono stati possibili grazie alla rinegoziazione dei mutui, visto che ancora c'è molta incertezza sugli aiuti che lo Stato darà.

Il Consigliere VICECONTI ringrazia l'Assessore Boccia per il lavoro svolto. Asserisce che si tratta di una risposta concreta in quanto, visto il particolare momento che si sta vivendo, si aiuteranno sia le famiglie che le imprese.

Anche il consigliere IELPO ringrazia l'Assessore Boccia per l'eccellente attività svolta, ma anche gli uffici comunali. Afferma che il Comune di Lauria sarà un ottimo esempio per gli altri Enti.

L'Assessore BOCCIA precisa che gli investimenti non sono assolutamente passati in secondo piano. A dimostrazione di ciò il Comune con proprie risorse mette in campo circa 3 milioni e 200 mila euro, che aiuteranno comunque famiglie e imprese presenti sul territorio.



COMUNE di LAURIA

Provincia di Potenza

Il Consigliere RICCIARDI ringrazia anche lui l'Assessore Boccia, la Giunta e gli uffici, per questi aiuti messi in campo per famiglie e imprese. Ma precisa che il Comune da solo non può farcela: c'è bisogno di aiuti da parte della Regione, del Governo e dell'Europa.

Prende la parola il SINDACO, il quale ringrazia tutti. Afferma che facendo gioco squadra si arriva a degli ottimi risultati. Si rammarica dell'assenza dei quattro consiglieri della minoranza soprattutto perché si stanno approvando una serie di provvedimenti indirizzati alla popolazione. Afferma che questa amministrazione sta cercando di andare incontro alle esigenze di tutti, soprattutto dei più deboli, facendo delle scelte coraggiose e adottando una serie di provvedimenti resi necessari dal particolare momento storico che si sta vivendo a causa della profonda crisi economica legata al Covid.

Dà atto al consigliere Ielpo della sua presenza costante e delle sue votazioni favorevoli su punti che riguardano l'intera collettività. Con questa proposta sicuramente non saranno risolti i problemi, ma si darà comunque un aiuto concreto.

Il Consigliere IELPO replica dicendo che per quanto riguarda OSNATO è assente solo nella seduta odierna, gli altri consiglieri di minoranza sempre.

La seduta è stata videoregistrata, per cui gli interventi integrali possono essere reperiti on line.

Non essendovi altre richieste di intervento, il Presidente sottopone a votazione la proposta in esame

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) e' disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

Richiamata la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visti in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:

«748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze e' pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, puo' aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

749. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonche' per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP,



COMUNE di LAURIA

Provincia di Potenza

istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e' pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e' pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finche' permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

752. L'aliquota di base per i terreni agricoli e' pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento e' riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilita' di variazione in aumento.

756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto puo' essere comunque adottato.

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere



COMUNE di LAURIA

Provincia di Potenza

redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non e' idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalita' di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.»;

Vista la delibera consiliare n. 7. del 30/04/2020, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della nuova IMU - Imposta Municipale Propria;

Atteso che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto inoltre l'art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale:

“Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio”;

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020), con la quale è stato stabilito che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e l'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art.1 commi da 739 a 783 della medesima Legge 27 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” (pubblicata in GU Serie Generale n.304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45) ;

Atteso pertanto che con l'abolizione della “IUC” viene di fatto abolita la componente “TASI” (Tributo per i Servizi Indivisibili) con conseguente Unificazione IMU-TASI nella IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) per la quale viene disposta una nuova disciplina;

Visto l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001, il quale dispone che: “Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti



COMUNE di LAURIA

Provincia di Potenza

sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.

Richiamato l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:

- *«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»;*

Vista

- la condizione di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali, all'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: “31 luglio” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre”, la parola: “contestuale” è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e il termine di cui al comma 2 dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 30 settembre 2020. Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15 -ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre. Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021”»

Vista la Risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n. 1/DF del 18 febbraio 2020 relativa al prospetto delle aliquote di cui ai commi 756, 757 e 767, art. 1 della legge 160/2019 da cui emerge che, sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Tenuto conto che la nuova disciplina dell'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU” (Legge 27 dicembre 2019, n. 160), prevede le seguenti disposizioni in materia di aliquote ;

1. L'ALIQOTA DI BASE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 e per le relative pertinenze, è pari allo 0,50 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,10 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione



COMUNE di LAURIA

Provincia di Potenza

principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

2. L'ALiquOTA DI BASE PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,10 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

3. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati è pari allo 0,10 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

4. L'aliquota di base per i TERRENI AGRICOLI è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

5. Per gli IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

6. PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai precedenti commi, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

7. PER LE ABITAZIONI LOCATE A CANONE CONCORDATO di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati, è ridotta al 75 per cento.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.n.267/2000 e s.m.ei che si allega; .

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.n.267/2000 e s.m.ei;

ACQUISITO il parere del Revisore Unico dei Conti, che si allega



COMUNE di LAURIA

Provincia di Potenza

Con 12 voti favorevoli, su 12 presenti e votanti, resi per alzata di mano; (ASSENTI: MASTROIANNI, LABANCA MARIANO, SCHETTINI, CRESCI e OSNATO).

DELIBERA

DI APPROVARE per l'anno 2020, nelle misure di cui ai punti che seguono, le aliquote per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160

- ALIQUOTA 5,00 per mille
(ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 e quelle considerate tali per assimilazione come da regolamento comunale)

- ALIQUOTA 7,6 per mille
 - a) Unità immobiliari, classificate nelle categorie catastali D utilizzate direttamente per attività produttive dal proprietario/soggetto passivo dell'imposta che deve essere anche il titolare dell'attività, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esente dal 1 gennaio 2014 se effettivamente utilizzate per la loro destinazione d'uso. (L'agevolazione termina con la cessazione dell'attività. L'aliquota 7.60 per mille è applicabile solo ove sia presentata entro il 16 giugno dichiarazione di notorietà (autocertificazione) circa l'impiego produttivo diretto del proprietario/soggetto passivo dell'imposta e titolare dell'attività. Tale autocertificazione non va presentata ove già prodotta nell'anno precedente).

 - L' aliquota minima per le unità immobiliari categorie catastali D è 8,6 per mille l'Ente ha deciso di abbassarla al 7,6 per mille esclusivamente per l'annualità 2020 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica COVID 19 dando atto che l'onere finanziario per la suddetta riduzione e/o agevolazione sarà a carico del bilancio comunale anche alla luce dei provvedimenti adottati dal Governo;

- ALIQUOTA 8,6 per mille
 - a) unità immobiliari, utilizzate direttamente per attività produttive in base alla destinazione d'uso, dal proprietario/soggetto passivo dell'imposta che deve essere anche il titolare dell'attività, classificate nelle categorie catastali C/1 (negozi e botteghe), C/3 (laboratori) e gli altri immobili per finalità produttive di tali categorie. L'agevolazione termina con la cessazione dell'attività.
 - b) unità immobiliari, utilizzate direttamente per attività produttive in base alla destinazione d'uso, dal proprietario/soggetto passivo dell'imposta che deve essere anche il titolare dell'attività, classificate nelle categorie catastali A/10 (uffici e studi privati). L'agevolazione termina con la cessazione dell'attività.
L'aliquota 8.60 per mille è applicabile solo ove sia presentata entro il 16 giugno dichiarazione di notorietà (autocertificazione) circa l'impiego produttivo diretto del proprietario/soggetto passivo dell'imposta e titolare dell'attività. Tale autocertificazione non va presentata ove già prodotta nell'anno precedente.

- ALIQUOTA 9,6 per mille



COMUNE di LAURIA

Provincia di Potenza

a) unità immobiliari, locate con regolare contratto registrato, classificate nelle categorie catastali C/1 (negozi e botteghe), C/3 (laboratori) e gli altri immobili per finalità produttive di tali categorie.

b) unità immobiliari, locate con regolare contratto registrato, classificate nelle categorie catastali A/10 (uffici e studi privati).

c) unità immobiliari, locate con regolare contratto registrato, classificate nelle categorie catastali D, con esclusione degli immobili produttori di Energia elettrica (Centrali idroelettriche, pale eoliche, ecc.), con suddivisione dell'aliquota stessa, per tali immobili, come segue: 7.60(per mille) per lo Stato e 2.0(per mille) per il Comune.

- L'agevolazione termina con la cessazione dell'attività.

- L'aliquota 9.60 per mille è applicabile solo ove sia presentata entro il 16 giugno dichiarazione di notorietà (autocertificazione) con debita copia di contratto registrato.

Tale autocertificazione non va presentata ove già prodotta nell'anno precedente.

d) Unità immobiliari, classificate nelle categorie A2 – A3 – A4 – A5 – A6 – A7 – A11;

e) Unità immobiliari, classificate nelle categorie B;

f) Unità immobiliari, classificate nelle categorie C2-C4-C6-C7

g) Aree edificabili (per l'anno 2020, ai fini della determinazione della base imponibile delle aree edificabili, sono confermati i valori indicati nella D.C.C.43/2014)

- ALIQUOTA 10,6 per mille

Per tutti le unità immobiliari classificate in tutte le categorie catastali, esclusi o non ricompresi nelle precedenti fasce

DI DETERMINARE le seguenti DETRAZIONI per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2020:

a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

b) di dare atto che a partire dal 1 gennaio 2014 si considerano abitazione principale ai fini della sola detrazione di euro 200,00 :

gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616.

DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.



COMUNE di LAURIA

Provincia di Potenza

SUCCESSIVAMENTE in continuazione di seduta, il Presidente propone di votare l'immediata eseguibilità del presente provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione favorevole, all'unanimità, resa per alzata di mano; (ASSENTI: MASTROIANNI, LABANCA MARIANO, SCHETTINI, CRESCI e OSNATO)

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma dell'art. 134 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267.

Del che è verbale.

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU 2020.";

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 06/12/2018,


VISTO l'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/72 convertito nella legge n. 213/2012;

VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: " APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU 2020.";

PRESO ATTO dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale in merito all'approvazione delle aliquote nuova imu 2020.





COMUNE di LAURIA

Provincia di Potenza

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to Francesco Chiarelli

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv. Donato Cristiano BOCCIA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio ON LINE di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal **02 settembre 2020** fino al **17 settembre 2020** Reg.

L'INCARICATO
f.to Chiacchio

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv. Donato Cristiano BOCCIA

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Lauria, 02 settembre 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Donato Cristiano BOCCIA

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale

A T T E S T A

Che la presente deliberazione, trascorsi i 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune, è divenuta esecutiva a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D. Lgs. 18-8-2000, n.267.

Li', _____

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv. Donato Cristiano BOCCIA